



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Giacomo Travaglino - Presidente

dott. Luigi Scarano Consigliere

dott. Enrico Scoditti - Consigliere

dott.ssa Chiara Graziosi - Consigliere

dott. Marco Rossetti - Consigliere rel.

Oggetto: sinistri stradali
transfrontalieri - determinazioni
del giudice sulla legge applicabile -
previa integrazione del
contraddittorio secondo la legge
italiana - necessità.

Cae 34897

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 6008/19 proposto da:

-) (omissis) **S.A.**, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, e (omissis), ambedue
elettivamente domiciliati a (omissis) (c/o avv. (omissis)
(omissis)), difesi dall'avvocato (omissis) in virtù di procure speciali conferite
con atto pubblico;

- *ricorrente* -

contro

-) (omissis), in proprio e quale rappresentante volontario di (omissis)
(omissis), elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC dei propri difensori,
difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis) in virtù di procura speciale
apposta in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonché

-) (omissis) **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
elettivamente domiciliato a (omissis), difeso
dagli avvocati (omissis), (omissis) e (omissis) in virtù di
procura speciale apposta in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

nonché



-) (omissis) ;

- intimato-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 16 luglio 2018 n. 1335;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 giugno
2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Giovanni Battista Nardecchia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito per la parte ricorrente, l'Avvocato (omissis) , e per i controricorrenti
gli Avvocati (omissis) e (omissis) .

FATTI DI CAUSA

1. Il (omissis) a (omissis) si verificò un sinistro stradale che
coinvolse il motociclo condotto da (omissis) , assicurato contro i rischi
della r.c.a. dalla (omissis) s.p.a., e l'autoveicolo condotto da (omissis)
(omissis) , assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla (omissis)
(omissis) S.A. (d'ora innanzi, per brevità, "la (omissis)").

2. (omissis) , trasportata sul motociclo, in conseguenza del sinistro pati
gravi lesioni personali. M
Venne trasportata in eliambulanza a (omissis) , dove poche ore dopo ne venne
constatato il decesso.

3. Nel 2012 i genitori della vittima ((omissis) e (omissis)) e l'ava
(omissis) , congiuntamente, convennero dinanzi al Tribunale di Cuneo
(omissis) e la (omissis) , chiedendone la condanna in solido al
risarcimento dei danni patiti in conseguenza della morte della rispettiva figlia
e nipote.

4. Ambedue i convenuti si costituirono eccependo, per quanto qui rileva, che
la responsabilità del sinistro andava ascritta unicamente a (omissis)
(omissis) .

Chiesero pertanto, ed ottennero, l'autorizzazione a chiamare in causa
quest'ultimo ed il suo assicuratore della r.c.a., la (omissis) .



5. Si costituì la sola (omissis), la quale ammise che la responsabilità del sinistro andava ascritta esclusivamente al proprio assicurato, ma eccepì che la stima del danno andava compiuta in base alla legge svizzera.

6. Con la memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., gli attori estesero la propria domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa.

7. Con sentenza 6 maggio 2016 n. 29 il Tribunale di Cuneo rigettò la domanda nei confronti di (omissis) e della (omissis), ritenendo che la responsabilità esclusiva del sinistro andasse ascritta a (omissis).
Dichiarò altresì inammissibile la domanda attorea nei confronti di (omissis) (omissis) e della (omissis) ritenendola tardivamente formulata.
La sentenza fu appellata da tutte le parti, ad eccezione del contumace (omissis) (omissis).

8. Con sentenza 16 luglio 2018 n. 1335 la Corte d'appello di Torino così provvide:

-) confermò la sentenza di primo grado nella parte in cui escluse qualsiasi responsabilità di (omissis) nella causazione del sinistro;
 -) statuì che al caso di specie dovesse applicarsi *omnimodo* la legge italiana: sia quella sostanziale, per essere avvenuto in Italia il decesso di (omissis) (omissis); sia quella *processuale*, dovendosi celebrare il processo in Italia;
 -) la legge italiana, ed in particolare l'articolo 144, terzo comma, codice delle assicurazioni, prescrive che nel giudizio promosso dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile debba essere citato, quale litisconsorte necessario, il responsabile civile, e cioè il proprietario del veicolo che ha causato il danno, il che nel caso di specie non era avvenuto.
- Sulla base di questi argomenti la Corte d'appello separò le domande; rigettò quella proposta contro (omissis) e la (omissis); dichiarò nulla la sentenza di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio e rimise le parti dinanzi al Tribunale di Cuneo ai sensi dell'articolo 354 c.p.c..

W



9. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla ^(omissis) con ricorso fondato su tre motivi.

^(omissis) (anche quale erede di ^(omissis) , deceduta nelle more del giudizio) e ^(omissis) hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale fondato su un motivo.

Anche la ^(omissis) ha resistito con controricorso al ricorso principale.

Tutte le parti hanno depositato memorie.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ^(omissis) sostiene, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., che la sentenza d'appello è nulla, per avere la Corte d'appello stabilito quale dovesse essere la legge nazionale applicabile alla domanda di risarcimento, nonostante il contraddittorio non fosse integro.

Deduce, in estrema sintesi, che la mancata integrazione del contraddittorio impediva al giudice d'appello di adottare qualsiasi statuizione che non fosse quella di rimettere la causa al primo giudice.

1.1. Il motivo è fondato.

La mancata integrazione del contraddittorio impedisce al giudice d'appello qualsiasi statuizione sul merito della controversia. Unica statuizione possibile, in tal caso, è la rimessione della causa al primo giudice: per l'ovvia considerazione che, se così non fosse, una volta regredito il processo dinanzi al Tribunale al fine di integrare il contraddittorio il litisconsorte pretermesso si troverebbe pregiudicato da una decisione presa in sua assenza.

Questi principi da tempo sono stati affermati da questa Corte, la quale ha già stabilito che le ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c. hanno carattere di *"pregiudizialità assoluta"*, e ricorrendone i presupposti *"il giudice di appello deve limitarsi ad emettere la relativa declaratoria, essendogli precluso l'esame del merito della pretesa al fine di garantire il doppio grado di giurisdizione al litisconsorte pretermesso e la posizione di assoluta uguaglianza di tutte le parti del processo con la rinnovazione a contraddittorio pieno di tutte le attività invalidamente svolte in primo grado"* (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 432 del 14/01/2003, Rv. 559671 - 01).

W



1.2. Non condivisibili, per contro, sono le deduzioni svolte dai controricorrenti, secondo cui per stabilire se nel caso di specie il contraddittorio fosse o non fosse integro, occorreva preliminarmente stabilire quale dovesse essere la legge nazionale applicabile.

Infatti qualunque norma che imponga il litisconsorzio necessario ha natura di norma processuale (da ultimo, Sez. 3 - , Ordinanza n. 2348 del 31/01/2018, Rv. 647929 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7685 del 16/04/2015; ambedue con riferimento all'articolo 140 cod. ass.; v. pure Sez. U, Sentenza n. 28654 del 03/12/2008, con riferimento al reclamo avverso le decisioni del commissario per la liquidazione degli usi civici), e come tale è di applicazione necessaria per i processi che si celebrano in Italia dinanzi al giudice italiano.

Pertanto la Corte d'appello, una volta correttamente individuata la legge *processuale* applicabile, ed una volta rilevato che in base ad essa il contraddittorio non era integro, avrebbe dovuto astenersi da qualsiasi sindacato sulla legge *sostanziale* applicabile, e dichiarare assorbito il primo motivo di appello della ^(omissi) (col quale, per l'appunto, si invocava l'applicabilità della legge sostanziale svizzera).

2. Il secondo motivo di ricorso, col quale la ^(omissi) lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 62 della legge 218/95, resta assorbito.

3. Del pari resta assorbito il terzo motivo di ricorso, col quale la ^(omissi) censura la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che la morte della vittima sia avvenuta in Italia, invece che in Svizzera.

4. Resta assorbita altresì l'istanza di rimessione degli atti alla Corte di giustizia, circa la corretta interpretazione dell'articolo 62 della legge 218/95.

5. Il ricorso incidentale.

Con il proprio ricorso incidentale i congiunti della vittima impugnano la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto di separare le domande da



essi proposte nei confronti del vettore, del conducente antagonista e dei rispettivi assicuratori della r.c.a..

Deducono che la Corte d'appello, separando le cause, avrebbe violato gli articoli 159 e 354 c.p.c..

L'illustrazione del motivo contiene più censure.

5.1. Una prima censura è così riassumibile:

-) la ^(omissis) non era stata citata dagli attori, ma era stata chiamata in causa dai convenuti ^(omissis) ed ^(omissis);
-) erano costoro, pertanto, che avrebbero dovuto integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo assicurato dalla ^(omissis);
-) l'omessa chiamata in causa di un litisconsorte necessario da parte di ^(omissis) e della ^(omissis) provocò una nullità processuale;
-) quando gli attori estesero la loro domanda nei confronti dei terzi chiamati in causa la nullità si era già verificata, ed aveva travolto tutte le successive attività processuali;
-) *ergo*, la Corte d'appello non avrebbe potuto decidere nel merito la domanda contro ^(omissis) e la ^(omissis), ma avrebbe dovuto rimettere anche questa dinanzi al Tribunale.

5.2. Con una seconda censura i ricorrenti incidentali sostengono che ^(omissis) ed ^(omissis), chiamando in causa Hohenegger e la ^(omissis), e sostenendo che erano questi gli unici responsabili del sinistro, avevano dato vita ad una situazione di litisconsorzio processuale, con conseguente inscindibilità delle cause.

5.3. E' fondata la seconda delle suesposte censure, sicché la prima ne resta assorbita.

^(omissis) e la ^(omissis), convenuti in giudizio dai danneggiati, chiamarono in causa la ^(omissis) e ^(omissis) sostenendo che questi ultimi, e non loro, erano responsabili del sinistro.

Sicché, per usare le parole delle Sezioni Unite, chiesero che "il modo di essere" del rapporto giuridico fosse accertato in modo unitario tanto nei



confronti dei convenuti, quanto dei chiamati in causa (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 - 01).

Se dunque la domanda formulata dai convenuti nei confronti dei chiamati in causa imponeva la partecipazione di un litisconsorte pretermesso, *"il modo di essere"* del rapporto giuridico sorto dal fatto illecito non poteva essere accertato se non nei confronti di tutti (chiamati e chiamanti), una volta integrato il contraddittorio.

Prova ne sia la seguente: se fosse corretta la decisione della Corte d'appello, si perverrebbe al paradosso che il litisconsorte pretermesso (e dunque il proprietario del veicolo condotto da (omissis)), una volta ritualmente citato, se volesse invocare la responsabilità o la corresponsabilità del motociclista, si vedrebbe opporre l'esistenza d'un giudicato.

Anche questi principi sono già stati ripetutamente affermati da questa Corte, la quale ha stabilito che qualora il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, *"la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare la esclusione di quella dell'altro, ovvero, nell'ipotesi di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, con la conseguenza che non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo nelle fasi di impugnazione"* (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 847 del 16/01/2007, Rv. 594206 - 01).

6. La sentenza impugnata va dunque cassata; il rinvio ovviamente va disposto al Tribunale di Cuneo, ai sensi dell'art. 383, comma terzo, c.p.c. (ex multis, Sez. 3 - , Ordinanza n. 4665 del 22/02/2021, Rv. 660603 - 01).

7. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

- (-) accoglie il primo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti;
- (-) accoglie il ricorso incidentale nei limiti di cui in motivazione;



(-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Cuneo, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 22 giugno 2022.

Il consigliere estensore
(Marco Rossetti)

Il Presidente
(Giacomo Travaglini)

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valeria Carta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

28 NOV. 2022

OGGI,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Valeria Carta